

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 febbraio 2003 - Deliberazione n. 607 - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - Sviluppo Attività Settore Terziario - **Attuazione art. 35 L.R. n. 10/01. DD.G.R. nn. 678/01 e 3567/02. Riparto fondi tra i Comuni interessati.**

omissis

PREMESSO:

che, in materia di ricostruzione delle imprese artigiane, commerciali, piccolo-industriali e turistiche danneggiate dagli eventi sismici del 1980/81, l'art. 35 della legge regionale 11 agosto 2001, n 10 ha disposto la soppressione delle Commissioni Provinciali istituite ex art. 22 L. 219/81, il trasferimento, per competenza, ai Comuni delle pratiche ancora pendenti presso le Commissioni stesse nonché il trasferimento, a questi ultimi, delle risorse disponibili sul Bilancio Regionale per l'attuazione dei relativi interventi [UPB 2.66.144 (Cap. 4146 e 4150), UPB 2.69.166 (Cap. 4316), UPB 2.9.27 (Cap. 4532)];

che la Giunta Regionale, con delibera n. 4678 del 5/10/2001, ha dettato gli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 35 della L.R. n. 10/2001:

- fissando i termini per il trasferimento delle pratiche ai Comuni territorialmente competenti nonché quelli per l'istruttoria delle stesse da parte di questi ultimi e per la comunicazione (punto 2 del deliberato) all'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario della spesa occorrente per il relativo fabbisogno;

- stabilendo che la parte dei fondi disponibili eccedente il fabbisogno per il finanziamento delle pratiche di cui sopra debba essere trasferito ai Comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione delle attività produttive ricadenti nel caso di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 12 della L. 12/88 non finanziati per la mancata assegnazione dei relativi fondi da parte del CIPE;

- fissando anche per la comunicazione del fabbisogno relativo agli interventi di cui ai citati commi 1° e 2° i termini per la relativa presentazione all'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario (punto 5 del deliberato);

che con successiva D.G.R. n. 3567 del 19/7/2002:

- sono stati prorogati i termini di cui ai punti 2 e 5 della D.G.R. n. 4678/01 al 30/10/2002;

- è stato autorizzato il Coordinatore dell'AGC Sviluppo Attività Settore Secondario ad impegnare ed erogare ai Comuni le somme, dai Comuni stessi determinate, corrispondenti ai contributi ex art. 22 L. 219/81 spettanti alle imprese (commerciali, artigianali piccolo-industriali e turistiche) le cui perizie sono state trasferite ai Comuni ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 10/2001;

RILEVATO

che con Decreti Dirigenziali A.G.C. 12 nn. 3251/2002, 3295/2002 e 3795/2002 si è provveduto all'assegnazione ed alla relativa erogazione di un importo complessivo pari a Euro 8.230.617,27 ai Comuni che, previa istruttoria ed approvazione delle relative perizie, hanno determinato e comunicato, nei termini fissati dalla D.G.R. n. 3567/02, il fabbisogno complessivo per la concessione del contributo ex art. 22 L. 219/81 alle imprese le cui perizie sono state trasferite, per competenza, agli stessi Enti ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/01;

che, detratte altresì le somme occorrenti per la definizione delle pratiche di ricostruzione ancora di competenza della Giunta Regionale, i fondi disponibili per il riparto tra i Comuni interessati al completamento degli interventi di cui all'art. 12, commi 1° e 2°, della L. 12/1988 ammontano a complessivi Euro 30.500.000,00 così ripartiti tra i sottoelencati capitoli del corrente esercizio finanziario:

Cap. 4146, UPB 2.66.144, Euro 14.500.000,00

Cap. 4150, UPB 2.66.144, Euro 11.500.000,00

Cap. 4316, UPB 2.69.166, Euro 4.500.000,00

Cap. 4532, UPB 2.9.27, Euro 0,00

che, in ossequio alle disposizioni di cui alla citata D.G.R. n. 4678/01, il riparto dei fondi deve essere effettuato in maniera proporzionale al fabbisogno rappresentato dai singoli Comuni e riservando ai Comuni individuati come "disastrati" con i DD.P.C.M. 30/4/1981 e 14/9/1983 almeno il 40% delle risorse disponibili;

PRESO ATTO che i Comuni indicati nell'allegato "A" hanno comunicato, nei termini stabiliti dalla D.G.R. n. 3567/02, un fabbisogno complessivo per gli interventi ex art. 12, commi 1° e 2° L. 12/88 pari a Euro 3.231.418,17, determinato sulla scorta dell'istruttoria e della approvazione delle relative perizie;

CONSTATATO che con la liquidazione ai Comuni di cui all'allegato "A" dell'importo complessivo sopra indicato si registra una disponibilità residua de Euro 4.268.581,83;

RILEVATO altresì che, con riferimento sia all'art. 35 della L.R. n. 10/01 sia all'art. 12, commi 1° e 2°, della L. 12/88, sono pervenute da parte dei Comuni di cui all'allegato "B" istanze o prodotte oltre i termini previsti dalla D.G.R. n. 3567/02 o indicanti un potenziale generico fabbisogno per interventi allo stato non approvati ma per i quali sono in corso di istruttoria le relative perizie;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

a) di dover dare immediato avvio alle procedure di assegnazione ed erogazione ai Comuni di cui all'allegato "A" delle somme, nella misura determinata dagli stessi Comuni, corrispondenti al ,abbisogno occorrente per gli interventi ex art. 12, commi 1° e 2°, L. 12/88;

b) di dover concedere, ai fini della assegnazione della residua disponibilità di fondi, ai Comuni indicati nell'allegato "B" un termine entro il quale riproporre le richieste di fabbisogno occorrente per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 35, L.R. 10/01 e/o all'art. 12, commi 1° e 2°, L. 12/88, quantizzato sulla scorta della istruttoria e approvazione delle relative perizie;

PROPONGONO e la Giunta Regionale a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente trascritti:

di assegnare ai Comuni indicati nell'allegato "A" le somme, nella misura determinata dagli stessi Enti, occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui all'art 12, commi 1° e 2°, della L. 12/88, complessivamente ammontanti a Euro 26.231.418,17;

di rinviare ad appositi atti del Coordinatore dell'AGC Sviluppo Attività Settore Secondario l'impegno, a valere sugli appositi capitoli del corrente esercizio finanziario [UPB 2.66.144 (Cap. 4146 e 4150) - UPB 2.69.166 (Cap. 4316)], e l'erogazione dei fondi come sopra ripartiti ed assegnati.

di concedere, ai fini dell'assegnazione della residua disponibilità di fondi, ai Comuni indicati nell'allegato "B", un termine di, 30 giorni, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, entro il quale riproporre le richieste di fabbisogno occorrente per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 35, L.R. 10/01 e/o all'art. 12, commi 1° e 2°, L. 12/88, quantizzato sulla scorta della istruttoria e approvazione delle relative perizie. L'assegnazione dei fondi avverrà secondo i criteri e le modalità di cui alle DD.G.R. nn. 4678/01 e 3567/02. Le domande prodotte oltre il suddetto termine non saranno considerate riferibili. In caso di spedizione farà fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante

di inviare il presente provvedimento ai Settori Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali e Interventi nel Settore Alberghiero nonché al BURC per la relativa pubblicazione;

di inviare altresì, per opportuna conoscenza, il presente atto al Comitato istituito con D.G.R. n. 6337 del 12/2/2000 e D.P.G.R. n. 448 del 14/3/2001 per il monitoraggio delle attività connesse alla ricostruzione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante